N. **4426-5722**-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

**n. 4426**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(PRODI)**

E DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

**(FINOCCHIARO FIDELBO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(FLICK)**

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori

*Presentato il 24 dicembre 1997*

**NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 29 marzo 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4426. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.**
**Per il testo della proposta di legge n. 5722 si veda il relativo stampato.**

E

# PROPOSTA DI LEGGE

**n. 5722,** D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFO, CAPITELLI, MARCO FUMAGALLI, SALVATI, BARTOLICH**

---

Disposizioni in materia di trattamento delle detenute con figli minori

---

*Presentata il 23 febbraio 1999*

---

(Relatore: **SERAFINI**)

# PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

## PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del disegno di legge n. 4426,

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 1, comma 1, si segnala l'opportunità di sopprimere l'inciso « salvo che sia stato affidato ad altri », di cui al numero 2 del comma primo dell'articolo 146 del codice penale, che non risulta coordinato con il comma secondo del medesimo articolo, il quale prevede che l'affidamento a persona diversa dalla madre costituisca causa di revoca del differimento dell'esecuzione della pena, sempreché il parto sia avvenuto da oltre due mesi. La presenza di tale inciso, non contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 146, potrebbe far ritenere, infatti, che per il rinvio dell'esecuzione della pena sia, comunque, necessario procedere all'accertamento di tale presupposto e che il differimento non sia quindi automatico; in tal caso si potrebbe verificare l'ipotesi che la sospensione della pena possa non aver luogo nei confronti della donna che abbia partorito da meno di due mesi, il cui figlio sia stato affidato ad altri, con ciò introducendo una disciplina più restrittiva rispetto a quella attuale, che sembrerebbe garantire in tutti i casi il differimento dell'esecuzione della pena, anche quando vi sia l'affidamento ad altri, per i primi due mesi di vita del bambino;

all'articolo 1, comma 2, si segnala l'opportunità di modificare l'attuale comma 3 dell'articolo 147 del codice penale, inserendo il riferimento alla donna che abbia abbandonato il figlio, adeguandolo in tal modo alla nuova formulazione di cui al comma 2 dell'articolo 146, relativa al rinvio obbligatorio;

al comma 6 dell'articolo 47-*quinquies,* previsto dall'articolo 2 del provvedimento, si segnala l'opportunità di specificare quali siano le violazioni di legge che danno luogo alla revoca del provvedimento e se la revoca possa essere disposta per effetto della semplice violazione della legge o delle prescrizioni dettate o, come sembrerebbe dalla formulazione del comma, se sia necessaria un'ulteriore valutazione di incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura; si segnala, peraltro, l'opportunità di valutare la possibilità di prevedere in un unico articolo le cause che danno luogo alla revoca della detenzione domiciliare speciale, ivi comprese quelle dell'allontanamento dal domicilio di cui all'articolo 3 e di prevederle espressamente anche nei confronti del padre detenuto al quale la detenzione domiciliare speciale sia stata concessa ai sensi del comma 7;

al comma 8, lettera *b),* del medesimo articolo 47-*quinquies,* si segnala l'opportunità di sostituire il riferimento alle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 10, con l'indica-

zione delle relazioni espressamente previste dal comma 5 dello stesso articolo 47-*quinquies;*

al comma 2 dell'articolo 47-*sexies,* introdotto dall'articolo 3 del provvedimento, si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione che prevede l'applicazione dell'articolo 385, primo comma, del codice penale, per il caso di assenza della condannata dal proprio domicilio per un tempo superiore alle dodici ore, sostituendo le parole: « è punibile » con le parole: « è punita » e di prevedere altresì l'applicazione di tale fattispecie anche nei confronti del padre detenuto, al quale la detenzione domiciliare sia stata concessa ai sensi del comma 7 dell'articolo 47-*quinquies;*

al comma 3 del medesimo articolo 47-*sexies,* si segnala l'opportunità di chiarire se la revoca del beneficio consegua alla sentenza di condanna in primo grado o a quella definitiva, come peraltro indicato esplicitamente nella relazione di accompagnamento al disegno di legge;

all'articolo 6, comma 1, recante norme di coordinamento, si segnala l'opportunità di valutare la congruità del richiamo, all'articolo 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, laddove si prevede che il magistrato di sorveglianza valuti la permanenza delle condizioni ai fini della prosecuzione della misura in corso, del comma 2 dell'articolo 47-*quinquies,* ai sensi del quale nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata o internata che si trovi in detenzione domiciliare speciale;

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 5722, in quanto non contrasti con il disegno di legge n. 4426.

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il disposto del comma 1 dell'articolo 3, che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'età massima dei figli entro la quale può essere disposto il beneficio della detenzione domiciliare, con il comma 8 del medesimo articolo, il quale consente al tribunale di sorveglianza, al compimento dell'ottavo anno di età del figlio, di prorogare il beneficio o di ammettere la persona condannata all'assistenza all'esterno dei figli minori.

---

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4426 | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| *(Rinvio dell'esecuzione della pena).* | *(Rinvio dell'esecuzione della pena).* |
| 1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente: | 1. *Identico:* |
| « ART. 146. – *(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).* — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: | « ART. 146. – *(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).* — *Identico:* |
| 1) se deve aver luogo contro donna incinta; | 1) *identico;* |
| 2) se deve aver luogo contro madre di infante di età inferiore ad anni uno, **salvo che sia stato affidato ad altri**. Se l'espiazione della pena riguarda uno dei reati indicati dall'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefìci e delle misure alternative ivi contemplate, il differimento opera fino al compimento dei sei mesi di età del figlio, salvo che sia stato affidato ad altri; | 2) se deve aver luogo contro madre di infante di età inferiore ad anni uno. Se l'espiazione della pena riguarda uno dei reati indicati dall'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefìci e delle misure alternative ivi contemplate, il differimento opera fino al compimento dei sei mesi di età del figlio, salvo che sia stato affidato ad altri; |
| 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale. | 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma **3**, del codice di procedura penale. |
| Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) il differimento è revocato se la gravidanza si interrompe, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri e il parto è avvenuto da oltre due mesi ». | *Identico* ». |
| 2. L'articolo 147, primo comma, n. 3), del codice penale è sostituito dal seguente: | 2. *Identico:* |
| « 3) se una pena restrittiva della libertà personale riguardante i reati indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per cui non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefìci e delle misure alternative ivi contemplate, | « 3) se una pena restrittiva della libertà personale riguardante i reati indicati dall'articolo 4-*bis*, **comma 1, primo periodo,** della legge 26 luglio 1975, n. 354, per cui non ricorrono le condizioni previste per la concessione dei benefìci e delle misure |

deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre ».

**ART. 2.**

***(Detenzione domiciliare).***

**1. All'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nell'alinea del comma 1, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».**

**2. All'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il numero 1) e sostituito dal seguente:**

**« 1) donna incinta, o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, o padre di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole; ».**

**3. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:**

**« *1-bis*. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare.**

**1-*ter*. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda è rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 ».**

alternative ivi contemplate, deve essere eseguita contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre ».

**3. All'articolo 147, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « muoia » sono inserite le seguenti: « , venga abbandonato ».**

*Soppresso.*

ART. 3.

*(Detenzione domiciliare speciale).*

1. Dopo l'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 47-*quater*. – *(Detenzione domiciliare speciale). — 1.* Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter,* le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni otto, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena presso il proprio domicilio, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno dieci anni nel caso di condanna all'ergastolo.

*2.* Per la condannata o l'internata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata o internata che trovasi in detenzione domiciliare speciale.

*3.* Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, anche secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

*4.* All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

*5.* Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le

ART. **2.**

*(Detenzione domiciliare speciale).*

1. Dopo l'articolo 47-***quater*** della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 47-***quinquies***. – *(Detenzione domiciliare speciale). — 1.* Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter,* le condannate e le internate madri di prole di età non superiore ad anni **dieci**, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena presso il proprio domicilio, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno dieci anni nel caso di condanna all'ergastolo.

*2. Identico.*

*3. Identico.*

*4. Identico.*

*5. Identico.*

difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

*6.* La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

*7.* La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

*8.* Al compimento dell'ottavo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

*a)* disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

*b)* disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-*bis,* tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi **dell'articolo 47,** comma 10, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua ».

*6. Identico.*

*7. Identico.*

*8.* Al compimento del **decimo anno** di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

*a) identica;*

*b)* disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-*bis,* tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi **del comma 5,** nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua ».

**ART. 4.**

***(Procedimento di applicazione della detenzione domiciliare speciale).***

**1. Dopo l'articolo 91-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è inserito il seguente:**

**« ART. 91-*quater*. – *(Detenzione domiciliare speciale)*. — *1*. L'istanza è presentata al direttore dell'istituto penitenziario, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della**

*Soppresso.*

**direzione dell'istituto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, secondo comma, lettera *c)*. In ogni caso il tribunale provvede, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale.**

***2.*** **Nell'ordinanza di concessione della misura è indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione è eseguita la misura.**

***3.*** **Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare speciale è esecutivo, la cancelleria del tribunale rinvia l'ordinanza e gli atti relativi alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza competente e copia alla direzione dell'istituto nel quale la condannata si trova e al centro di servizio sociale del luogo di domicilio ove resta in stato di detenzione.**

***4.*** **Se nel corso della detenzione domiciliare speciale la condannata richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91, quinto comma.**

***5.*** **Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni e disposizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza, al centro di servizio sociale e all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli.**

***6.*** **Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistono le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.**

***7.*** **Il tribunale di sorveglianza procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca secondo la procedura prevista dagli articoli 677 e seguenti del codice di procedura penale ».**

ART. 5.

*(Allontanamento dal domicilio).*

1. Dopo l'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'ar-

ART. **3.**

*(Allontanamento dal domicilio).*

1. Dopo l'articolo 47-***quinquies*** della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal-

ticolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 47-*quinquies*. – *(Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo)*. — *1*. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

*2*. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punibile ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

*3*. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

*4*. L'internata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per oltre tre ore, può subire la revoca di tale misura **».**

ART. 6.

*(Assistenza all'esterno dei figli minori).*

1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. – *(Assistenza all'esterno dei figli minori)*. — *1*. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni otto, alle condizioni previste dall'articolo 21.

*2*. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

*3*. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre ».

l'articolo **2** della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 47-***sexies***. – *(Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo)*. — *1. Identico*.

*2*. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è **punita** ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

*3. Identico*.

*4. Identico*.

***5*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-*quinquies*, comma 7 ».**

ART. **4.**

*(Assistenza all'esterno dei figli minori).*

1. *Identico:*

« ART. 21-*bis*. – *(Assistenza all'esterno dei figli minori)*. — *1*. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni **dieci,** alle condizioni previste dall'articolo 21.

*2. Identico*.

*3. Identico*.

| | |
|---|---|
| ART. 7. | ART. **5.** |
| *(Limiti di applicabilità).* | *(Limiti di applicabilità).* |
| 1. I benefìci di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. | *Identico.* |
| 2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata. | |
| ART. 8. | ART. **6.** |
| *(Norme di coordinamento).* | *(Norme di coordinamento).* |
| 1. All'articolo 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o della detenzione domiciliare » sono inserite le seguenti: « o della detenzione domiciliare speciale » e le parole: « o al comma 1 dell'articolo 47-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quater* ». | 1. All'articolo 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o della detenzione domiciliare » sono inserite le seguenti: « o della detenzione domiciliare speciale » e le parole: « o al comma 1 dell'articolo 47-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-***quinquies*** ». |
| 2. All'articolo 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « o di detenzione domiciliare » sono inserite le seguenti: « o di detenzione domiciliare speciale ». | 2. *Identico.* |
| 3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare, » sono inserite le seguenti: « la detenzione domiciliare speciale, ». | 3. *Identico.* |
| 4. All'articolo 71, secondo comma, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, dopo le parole: « 47-*ter*, » sono inserite le seguenti: « 47-*quater*; ». | 4. All'articolo 71, secondo comma, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, dopo le parole: « 47-*ter*, » sono inserite le seguenti: « 47-***quinquies***; ». |

DDL13-4426-A
Lire 500